



# AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

# D.U.V.R.I.

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. B)
D.L. N. 76/2020, MODIFICATO DALLA L. CONV. N. 120/2020 E DALL'ART. 51
D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA
L. N. 108/2021, PER LA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA
RADIOLOGICA-ARCO AD U, DA DESTINARE ALLA
U.O.C. RADIOLOGIA DEL PO DI RIETI

**ASL RIETI** 



# INDICE

	1.	INTRODUZIONE	3
	2.	SCOPO	3
	3.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	4
	4.	DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	6
	5.	INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO	8
	5.1	ANAGRAFICA COMMITTENTE	8
	5.2	ANAGRAFICA APPALTATORE	9
	5.3	CARATTERISTICHE DELL'APPALTO	10
	6.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE	12
	6.1	ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE	12
	6.2	ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE	14
	6.3	RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE	14
	7.	INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE ALLA ASL	15
	8.	SCHEDA "INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA"	16
	9.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA	19
	9.1	. FASE 1 – VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI	20
	10.	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI	23
	11.	DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA	25
	11.	1 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA	26
	12.	NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE	27
	13.	DIVIETO DI FUMO	28
	13.	1.LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO	28
	13.	2. RISPETTO DELL'UTENZA	28
	13.	3.SEGNALETICA DI SICUREZZA	. 28
1	4. N	NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI	29
1	5. <b>\</b>	VALIDAZIONE DOCUMENTO	30
1	6. I	DOCUMENTI ALLEGATI	30





Pag: 3 di 30

# 1. INTRODUZIONE

L'Azienda ASL RIETI attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell'ambito del posto di lavoro. L'esternalizzazione di attività e servizi può determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità, dovuta alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi di lavoro. Ciò avviene tanto maggiormente quanto più complessa è la struttura sanitaria o più elevati sono i rischi in essa presenti, oppure quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

#### 2. SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici. Conseguentemente, deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D. Lgs. 81/08 s.m.i., il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso le Strutture Sanitarie regionali che potenzialmente potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara.

Sulla base dei rischi standard da interferenza di seguito individuati, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza

Così come esplicitato nei capitoli successivi, l'Azienda Sanitaria presso la quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, provvederà ad integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, andrà ad integrare gli atti contrattuali.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture delle Aziende Sanitarie (degenti, utenti, visitatori, ecc...).





Pag: 4 di 30

#### 3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**D.Lgs. 81/08 e s.m.i.** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.



Pag: 5 di 30

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 37 del Decreto Lgs. n. 50/2016, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo, stipulati prima del 25 agosto 2007, i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a





Pag: 6 di 30

valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma, il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

- 7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

(nota 1) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

# 4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

**RSPP** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

**SPP** Servizio di Prevenzione e Protezione

**SSL** Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

**RUP** Responsabile Unico del Procedimento

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole





Pag: 7 di 30

amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**Preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

**RSPP**: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

**SPP**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08;

Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (*D. Lgs. 50/2016* s.m.i.)

**Misure di prevenzione e protezione**: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

**Rischi da interferenza:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del Decreto Lgs. 81/08 s.m.i.

**DUVRI PRELIMINARE:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del Decreto Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

Fascicolo Aziendale: estratto specifico per ogni Azienda Sanitaria; il fascicolo contiene le informazioni sull'organizzazione della sicurezza delle rispettive Aziende i costi della sicurezza derivanti da interferenze



Pag: 8 di 30

non soggetti a ribasso di gara, nonché eventuali integrazioni dei rischi da interferenze e/o procedure specifiche adottate localmente.

**Rischi generali**: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda Sanitaria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

**RUP** (**Responsabile Unico del Procedimento**): Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Responsabile della Procedura per l'espletamento d'appalto: Soggetto della Regione Lazio che coordina le attività relative alle procedure di affidamento nelle varie fasi di esecuzione del contratto, può coincidere con il RUP in fase di appalto.

Responsabile del Procedimento Gestionale dell'Azienda Sanitaria destinataria dell'opera o del servizio: Soggetto responsabile della Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria che per conto della Regione usufruirà dell'opera o del servizio oggetto del contratto. Gestirà i rapporti in materia di D.U.V.R.I. con l'appaltatore, sovrintenderà le riunioni cooperazione e coordinamento nonché le segnalazioni di non conformità rilevate nel servizio.

# 5. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

# 5.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	ASL RIETI
INDIRIZZO SEDE LEGALE	Via del Terminillo n. 42- 02100
RECAPITO TELEFONICO	0746/2781
LEGALE RAPPRESENTANTE/DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Anna Petti
RUP/ D.L. COMMITTENTE  RECAPITO POSTA ELETTRONICA	Dott/Dott.ssa@asl.rieti.it



Pag: 9 di 30

# 5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE

Azienda appaltatrice 1	
INDIRIZZO	
RESP. PER I LAVORI IN APPALTO	
RECAPITO TELEFONICO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
DATORE DI LAVORO	
ALTRO	
Azienda appaltatrice 2	
Indirizzo	
RESP. PER I LAVORI IN APPALTO	
RECAPITO TELEFONICO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
DATORE DI LAVORO	
ALTRO	
A day In any Madelan 2	
Azienda appaltatrice 3	
INDIRIZZO	
RESP. PER I LAVORI IN APPALTO	
RECAPITO TELEFONICO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
DATORE DI LAVORO	
ALTRO	



Pag: 10 di 30

#### 5.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

# **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha ad oggetto la fornitura, trasporto ed installazione di un'apparecchiatura radiologica Arco ad U, per le esigenze della U.O.C. Radiologia del P.O. di Rieti

# **DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto prevede la fornitura, manutenzione e assistenza full risk, per un periodo minimo di 24 mesi della apparecchiatura, decorrenti dalla data di consegna della fornitura (**Art. 4 del Capitolato Tecnico**).

AREA LAVORI/SERVIZIO
REPARTO
PIANO
AREA SPECIFICA

UOC Radiologia, piano terra del PO di Rieti "San Camillo De Lellis", in Viale Kennedy snc - 02100 Rieti.

#### NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI

#### INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (Art. 20 comma 3 del D. Lgs. 81/08)

ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE (APPALTATORE)

ORARIO DI LAVORO

/



Pag: 11 di 30

PERIODICITÀ DEI LAVORI QUOTIDIANA, SETTIMANALE, MENSILE, VARIABILE

.....

INTERFERENZA CON ALTRE DITTE

Con tutti gli operatori dipendenti di Ditte Appaltatrici ospitati, dall'Azienda ASL Rieti, nell'area lavori individuata.

INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro del Committente ASL RIETI, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dal Committente, dell'apposito verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento

INTERRUZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI/SERVZIO Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato della ditta appaltatrice, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento.



Pag: 12 di 30

# 6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

# 6.1 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

# **SANITARIA**

#### RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

# RADIAZIONI IONIZZANTI



Uso di sistemi ed apparecchiature per l'imaging medico (nella fattispecie TUBO A RAGGI X) che costituiscono sorgenti artificiali di radiazioni ionizzanti. Esposizione a radiazioni generate da accelerazione delle particelle cariche in campi elettromagnetici con frequenze basse. Ove necessario, è presente segnaletica conforme alla normativa vigente in base alla valutazione operata dall'Esperto Di Radioprotezione atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

# RADIAZIONI NON IONIZZANTI



Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).

Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte.

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

# ENERGIA ELECTRICA

In ogni ambiente sanitario esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici.

Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile delle suddette strutture.

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.



Pag: 13 di 30

MOVIMENTAZION E CARICHI CADUTE	Movimento delle merci all'interno della Struttura sanitaria.  Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di transpallets, i reparti sono dotati di carrelli.  Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi  L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.  Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.  Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
RISCHIO DI INCENDIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE	I luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi. Sono presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta, idonei a garantire l'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti. Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono opportunamente individuati da segnaletica conforme ed illuminate in condizioni ordinarie e di emergenza. Nell'attività è presente la squadra per la gestione delle emergenze, formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.
STRUTTURE E FABBRICATI	Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.  Sono presenti all'interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona.  Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
LUOGHI DI LAVORO	L'organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.  I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere.  Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto
IMPIANTI TECNOLOGICIE DISERVIZIO	Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti.  L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche.  Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
LOCALI ARISCHIO SPECIFICO (DEPOSITI DI MATERIALI, DEPOSITI BOMBOLE, ARCHIVI, ECC.)	Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

D.U.V.R.I. Pag: 14 di 30

# 6.2 ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE

L'appalto ha ad oggetto la fornitura, trasporto ed installazione di una apparecchiatura nuova radiologica Arco ad U che rispetti i requisiti minimi come descritti nel punto 2 del Capitolato Tecnico "Caratteristiche Tecniche Minime".

L'apparecchiatura ed i suoi accessori dovranno essere dotati di marcatura CE, ai sensi della Direttiva 98/79 concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro, recepita con D. Lgs. n. 332 del 08/09/2000, Direttiva CE 93/42 e s.m.i., Regolamento (UE) 2017/745 MDR, con eventuale riferimento alla conformità, alla Norma CEI EN 61010-1 "Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo di laboratorio".

L'intera fornitura, manutenzione e assistenza full risk, dovrà essere garantita per un periodo minimo di 24 mesi.

La società aggiudicataria dovrà garantire una Formazione al Personale sanitario adibito all'utilizzo dell'apparecchiatura, che verrà indicato dal Direttore della UOC Radiologia. Dovrà essere garantita la formazione per almeno 6 sessioni formative.

per quanto riguarda l'attività svolta dall'Appaltatore, si fa riferimento al **Capitolato Tecnico** - (che si intende integralmente riportato).

# 6.3 RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

Rischi di natura infortunistica per intervento diretto sull'apparecchiatura in esame.



Pag: 15 di 30

# 7. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE ALLA ASL

- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art.28 D. L.vo 81/08)
- PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI con particolare riferimento ai rischi presenti nelle aziende sanitarie;
- DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE IL PERSONALE E' STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO, FORMATO E ADDESTRATO SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni
- NOMINATIVI DI:
  - a) RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
  - b) MEDICO COMPETENTE
  - c) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
  - d) LAVORATORI CHE DOVRANNO ENTRARE NELLA ASL CORREDATO DALLE SINGOLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE
- RISCHI INTRODOTTI NELLA ASL DALLA DITTA APPALTATRICE
- DICHIARAZIONE DI:
  - essere in possesso delle dichiarazioni di conformità e dei manuali di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto di:

LAVORI EDILI di adeguamento degli impianti per gli allacciamenti	/
SERVIZI DI MANUTENZIONE come da Capitolato Tecnico	X
FORNITURE DI ACCESSORI E MATERIALI come da Capitolato Tecnico	X



Pag: 16 di 30

# 8. SCHEDA "INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA"

N.	RISCHI SPECIFICI	E DI INTERFERENZA		SI	NO
1	ESECUZIONE ALL'II	NTERNO DEL LUOGO DI	LAVORO	X	
2	ESECUZIONE ALL'E	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO			X
2	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)		ALL'INTERNO DELLA SEDE	X	
3			ALL'ESTERNO DELLA SEDE		X
4	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	DURANTE l'orario di lavo presenza degli utenti e visit	oro dei dipendenti ASL RIETI ed alla atori	X	
5	PREVISTA COMPRE	ESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI		X	
6	ESECUZIONE DI AT	E DI ATTIVITÀ LAVORATIVE All'interno delle sedi ove si svolge il servizio			
7	ESECUZIONE DI AT	ΓΙVΙΤÀ LAVORATIVE	All'esterno delle sedi		X
8	PREVISTO LAVORO	PREVISTO LAVORO NOTTURNO			X
9	PREVISTA CHIUSUR	A DI PERCORSI O DI PAI	RTI DI EDIFICI		X
10	PREVISTO UTILIZZO	O DI ATTREZZATURE / M	ACCHINARI PROPRI	X	
11	PREVISTO LITILIZZO	O DI AUTOMEZZI PROPRI	ſ	X	



Pag: 17 di 30

12	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		X
13	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI		X
14	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		X
15	PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO		X
16	PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.)		X
17	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		X
18	RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE).	X	
19	PREVISTO MOVIMENTO MEZZI		X
20	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI	X	
21	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	X	
22	PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI	X	
23	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		X
24	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		X
25	PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE		X
26	PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE LAVORATIVO		X
27	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO, SMONTAGGIO DI PONTEGGI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP,PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, ECC.)		X
28	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE ASL RIETI	X	



Pag: 18 di 30

29	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO (AREA SOSTA, ENTRATA STABILITA EX PS, ASCENSORE)		X
30	L'EDIFICIO OVE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.):	X	
31	L'EDIFICIO E' PROVVISTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	X	
32	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		X
33	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL'EDIFICIO (ARREDI, OPERE D'ARTE, ECC.) DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X
34	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA OPERE D'ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.)		X

Pag: 19 di 30

#### 9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda Sanitaria in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

# FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:

- le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;
- le misure di prevenzione adottate;
- le misure stabilite per la gestione delle emergenze;
- le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.

# FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D. Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ecc.

# FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (leggasi piano operativo della sicurezza POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto.

Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione





Pag: 20 di 30

dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.

Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Disciplinare di gara.

# FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d' interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda sanitaria integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente
- attività svolte dall'appaltatore
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.

Atteso il carattere "dinamico", il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

# 9.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e smi esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:

 le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara;



Pag: 21 di 30



• i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio (aziende sanitarie).

L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. La valutazione preliminare ha riguardato, sostanzialmente, tutti i rischi di interferenza standard cui, *potenzialmente*, sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.

Si riporta di seguito l'analisi dei rischi da possibili interferenze comuni alle Aziende Sanitarie:

# Tabella rischi standard interferenze

Interferenza	Cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (PxD)	Misure di prevenzionee protezione da adottare
Rischio elettrico	<ul> <li>Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuiti</li> <li>Elettrocuzioni Incendio</li> <li>Black out</li> </ul>	Gli impianti dell'A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	basso	Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici dell'A.S.
Rischio meccanico	blocco di ascensori e montacarichi	Costante manutenzione periodica Procedura di emergenza per sblocco ascensore.	trascura bile	Si dispone di impianti elevatori dell'A.S. sottoposti a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione
Interferenza	cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (PxD)	Misure di prevenzionee protezione daadottare
Caduta di oggetti dall'alto	Errato     posizionamento     di confezioni da     scaffali,      infortuni	Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi.	basso	Si dispone il corretto posizionamento dei contenitori, Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e movimentazione.
Caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi	<ul> <li>Sversamento         accidentale di         liquidi</li> <li>Abbandonare         ostacoli sui</li> </ul>	Pavimenti antiscivolo.	basso	Si dispone l'eliminazione degli ostacoli; apporre segnaletica mobile.  Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito.



Interferenz a	cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione daadottare
Rischio incendio	<ul> <li>Esodo forzato Inalazione gas tossici</li> <li>Ustioni</li> </ul>	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma).	alto	Si dispone il divieto di fumo e utilizzo fiammelibere. Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione aziendale.
Rischio di radiazioni ionizzanti	Accesso     accidentale ad     aree a rischio di     radiazioni	Il rischio radiazioni è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati. Presenza di segnaletica di Sicurezza. Ai sensi dell'art. 113 c.2 lett e) del D. Lgs. n.113 del 31/07/2020	trascura bile	Si dispone il rispetto della segnaletica di divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi in assenza rischio: permesso di lavoro.  Assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei DPI, ove necessari, e accertarsi del loro utilizzo.
Rischio di radiazioni non ionizzanti	Accesso     accidentale ad     aree a rischio di     radiazioni	Il rischio radiazioni è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati.  Presenza di segnaletica di Sicurezza.  Per le attività in appalto, non è previsto l'accesso ad aree con rischio da radiazioni.	trascura bile	Si dispone il rispetto della segnaletica di divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi il assenza rischio: permesso di lavoro.
Rischi strutturali/ Luoghi di Lavoro	• altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate.	Le strutture dell'A.S. sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	trascura bile	Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta (smaltiti a carico dell'appaltatore secondo la normativa di legge).
Rischi trasversali / organizzativi	Sovrapposizione delle attività appaltatore con il committente o altri appaltatori	Esecuzione attività potenzialmente interferenti con sfasamento temporale dalle attività della committenza.	medio	Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte a evitare i rischi connessi alle attività interferenti, data la complessità delle attività in essere presso l'A.S., le attività

1	1	I	I I			
				manutentive	non	devono
				essere eseguit	e in	contem-
				poranea con alt	re attiv	ità nello
				stesso ambiente	e, local	e o area.

|--|

concomitant e di persone	• pazienti, visitatori, personale ditta,	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale.	medio	Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi
estranee alla lavorazione	personale di altre ditte e personale A.S.			interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Non interferire con la normale attività sanitaria, ambulatoriale, diagnostica e di
				degenza svolta nei locali dell'A.S

# 10. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI

Per "Soggetto Esposto" si intende qualsiasi persona presente nell'area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.

L'individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:

- l'interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
- gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
- lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
- portatori di handicap;
- molto giovani o anziani;
- donne incinte o madri in allattamento;
- neoassunti in fase di formazione;
- affetti da malattie particolari;
- addetti ai servizi di manutenzione;
- addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati

Per l'identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:

- lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);
- lavoratori impiegati d'ufficio;



Pag: 24 di 30

- lavoratori di ditte appaltatrici;
- lavoratori autonomi;
- studenti, apprendisti, tirocinanti;
- visitatori ed ospiti;
- lavoratori esposti a rischi maggiori.
- soggetti autorizzati ad operare a vario titolo nell'ambito dell'attività oggetto d'appalto.





Pag: 25 di 30

# 11. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", l'Appaltatore è, pertanto, obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici e secondo quanto all'art. 26 comma 5 del Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i., la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d'offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati in fase preliminare, si ritiene che le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti sono indicati nella tabella che segue, oltre che riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore.



# 11. 1 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Nel caso specifico e sulla base dell'ipotesi analitica del ciclo di lavoro all'interno dei locali del committente, si ipotizza che la prevenzione e protezione dai rischi interferenti dovuti alle attività oggetto dell'appalto è perseguita nel modo sottostante e calcolata in base a "ricerca di mercato":

CATEGORIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	QUANTI TÀ	UNITÀ DI MISUR A	COSTO UNITA RIO	COSTO PARZIAL E	COEF F. ABBA.	COSTO FINALE
Formazione	INCLUSA IN GARA?	Min 6 come da Cap. Tecnico, art. 5	Sessione In Ore (4h minimo)	1	<u> </u>	<u>,</u>	<mark>70,00</mark> €/ora

# **TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA = ..,00 €**

L'aggiudicatario svolgerà il servizio garantendo una continua interazione ed integrazione con la ASL RIETI, attraverso un costante rapporto e coordinamento con il R.U.P./D.E.C. e con il Dirigente Delegato della struttura dove verrà svolta l'attività oggetto dell'appalto.

Si ricorda, inoltre, che le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi aggiuntivi per la sicurezza rispetto a quelli propri dell'appaltatore.





Pag: 27 di 30

#### 12. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale dell'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni di ogni singola Azienda Sanitaria.

In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:

- a) L'impiego di **attrezzature di proprietà della Committenza** è di norma vietato, fatto salvo quanto previsto nella documentazione di gara. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
- b) La custodia dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio, all'interno delle sedi, è
  completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze
  (EVENTUALMENTE DA CONCORDARE CON LA UOC TP).
- c) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, fiamme libere ecc.) è vietata (EVENTUALMENTE DA CONCORDARE CON LA UOC TP).
- d) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto (DA CONCORDARE CON LA UOC TP E PRESSO IL REPARTO CON IL DIRIGENTE DELEGATO O SUO DELEGATO).
- e) L'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con il Responsabile/Direttore dell'U.O. destinataria dell'appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

È compito del Datore di Lavoro della Società Appaltatrice rendere noto al proprio personale e fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Obbligo di esporre il **cartellino di riconoscimento** di cui all' Art. 20 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) Obbligo di **attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche** ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- f) Divieto di compiere, di propria iniziativa, attività ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- g) Obbligo di **non usare,** sul luogo di lavoro, **indumenti o abbigliamento** che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono essere **ritenuti non idonei.**
- h) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- i) Obbligo di impiegare attrezzature rispondenti alle vigenti norme di legge.
- j) Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti la struttura sanitaria.





Pag: 28 di 30

- È compito del Datore di Lavoro della Società Appaltatrice rendere noto al proprio personale e fargli osservare scrupolosamente le specifiche prescrizioni riportate nella PROCEDURA DI RADIOPROTEZIONE PER I LAVORATORI DELLE DITTE APPALTATRICI nelle ATTIVITÀ MANUTENTIVE E/O DI CALIBRAZIONE, elaborate dall'Esperto di Radioprotezione della ASL RIETI, condivisa con direttore dell'UOC Diagnostica per immagini ed atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
- Sarà, inoltre, necessaria l'attività di cooperazione e coordinamento, nelle attività di radioprotezione, tra Esperto di Radioprotezione dell'ASL Rieti ed Esperto di Radioprotezione della Ditta Appaltatrice.

#### 13. DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:



# È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE

# IN TUTTE LE AREE DELL'AZIENDA SANITARIA

È compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

# 13.1 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.

#### 13.2 RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Società e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dall'Azienda Sanitaria durante l'espletamento del servizio.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.

# 13.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformità al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:





Pag: 29 di 30

CARTELLO	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	Cartelli di divieto	forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'Inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
	<u>Cartelli</u> <u>antincendio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.
	Cartelli di avvertimento	forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di</u> <u>prescrizione</u>	forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di</u> <u>salvataggio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

#### 14. NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, **concordare** con i referenti dei lavori **le modalità di esecuzione delle attività tenendo conto dei rischi specifici** presenti sul luogo di lavoro.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli interventi **evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste** al fine di non costituire pericolo o intralcio (SEGNALARE ANCHE CON APPOSITA SEGNALETICA IL PERIMETRO DI INTERVENTO).

# SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICOVID-19 che integra

# l'applicazione delle seguenti:

**norme igieniche basilari**: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

- Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.
- Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infetti o potenzialmente tali).

# Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:

In caso di incidente di qualsiasi natura, **seguire la** *procedura di gestione delle emergenze*, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio medico competente.



Pag: 30 di 30

# 15. Validazione documento

Rieti, lì			
Datore di Lavoro /Direttore Direzione Committente (Dott.ssa Anna Petti)	Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P designato dal Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente (Dott./Dott.ssa)		
Datore di Lavoro Appaltatore o Fornitore (Dott)	Rappresentante designato dal Datore di Lavoro Appaltatore o Fornitore presso la sede di svolgimento del lavoro (Dott)		

# **16. DOCUMENTI ALLEGATI**:

Allegato 1) Ricognizione generale dei rischi e dei relativi interventi di prevenzione nelle strutture della Asl di Rieti

Allegato 2) Indicazioni, raccomandazioni e obblighi per la ditta appaltatrice.